

	COMUNE DI MESOLA
	Viale Roma n. 2
	44026 Mesola FE
	C.F/P.IVA. 00351150388

DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. CATEGORIA, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di MESOLA ha indetto una procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

L'aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D. Lgs. 50/2016.

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata **in anni 4 con effetto dalle ore 24 del 31.10.2018 e scadenza alle ore 24 del 31.10.2022**. È consentita la proroga tecnica di un anno in attesa di un nuovo affidamento.

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della stazione appaltante (CPV 66510000-8).

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, è pari ad € 26.519,30 ed è così determinato:

- L'importo complessivo a base di gara stimato per il periodo 31/10/2018-31/10/2022 è pari a euro 21.215,44.
- Eventuale proroga tecnica di massimi mesi 12 nelle more di approvazione della nuova procedura di affidamento euro 5.303,86.

La quantificazione dell'importo è finalizzata esclusivamente all'individuazione della procedura di gara, alla determinazione della cauzione, in quanto l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere finanziario per le Amministrazioni Committenti ed i suddetti importi non costituiscono in alcun modo corrispettivo a favore dell'aggiudicatario che devono versare gli Enti.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel rispettivo capitolato speciale. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e al Capitolato speciale.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

2. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del nuovo Codice dei Contratti, nonché le imprese concorrenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 48 del D.lgs. 50/2016 (in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi).

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 m) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sotto riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, di cui all'art.45, comma 2 lett. d), e), f) del D.lgs. 50/2016.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese, dei consorzi ordinari e dei Geie si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del Codice Civile, anche in forma di società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile e Geie), formati dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art.45 c.2 del D.lgs. 50./2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, Geie e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/Geie, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. (art.48 c. 12 D.lgs. 50/2016)

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. (art. 48 c.13 del D. Lgs 50/2016)

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 i concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.lgs. n 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi dell'art. 48 comma 10 l'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare nell'offerta le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016).

Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016

A norma dell'art. 48 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett.f).

Come meglio dettagliato nella Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- *Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica*

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione delle offerte economica e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti del Comune committente. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

- *Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune*

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione delle offerte (tecnica, economica) e della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

- *Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica*

L'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda e le offerte (tecnica, economica) presentate dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

NB) Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Partecipazione di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis della Legge Fallimentare. Come In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre, a pena di esclusione, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

L'obbligo di produrre la suddetta documentazione viene meno qualora, alla data di scadenza del termine previsto per la partecipazione alla gara, sia già intervenuto il decreto di omologazione in quanto esso segna la chiusura della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 181 del R.D. n. 267/1942 e s.m.i.. L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea di cui all'art.45 comma 1 comma 1 del D.lgs. 50/2016

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. 207/2010.

La certificazione che dovrà essere prodotta a comprova dei suddetti requisiti dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

I concorrenti aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list, di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, inoltre, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art.37 del decreto legge n.78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio).

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

3.1) Requisiti di ordine generale:

Insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 D.lgs. 50/2016; assenza della situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ex art 42 del D.lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

Per la dichiarazione di possesso di questi requisiti, il legale rappresentante della ditta dovrà compilare l'istanza di ammissione alla gara secondo il modello **allegato 1**. I soggetti diversi dal sottoscrittore dell'istanza dovranno allegare le dichiarazioni relative a ciascuno, redatte secondo

modello **allegato 2**. Per i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di invio della lettera di invito alla gara dovranno essere allegate le dichiarazioni relative a ciascuno redatte secondo il modello **allegato 3**.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande. A tal fine si precisa che:

- 1) i requisiti di cui di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti da ogni singola impresa costituente il raggruppamento;
- 2) i requisiti di cui alle lettere a) - b) - e) del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti da ogni singola impresa costituente il raggruppamento;
- 3) i requisiti di cui alle lettere c) - d) del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e da ciascuna delle altre imprese nella misura minima del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti;
- 4) i requisiti di cui alle lettere f) - g) del comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti indifferentemente dall'impresa capogruppo o dalle altre imprese costituenti il raggruppamento.

3.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 6 del D. Lgs. n. 50/2016)

Da dimostrare mediante dichiarazione, contenuta all'interno dell'istanza (modello **allegato 1**), sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il concorrente attesti e/o allegghi:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese, per l'attività oggetto della gara, istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale, recante indicazione dell'oggetto dell'attività del concorrente che deve risultare coerente con le prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara;
- b) iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione "B – broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;

Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta, qualora non già allegata alla documentazione di gara, l'esibizione della documentazione probatoria della dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 ciascun componente del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà possedere integralmente i requisiti di idoneità professionale.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

3.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016):

Da dimostrare mediante dichiarazione, contenuta all'interno dell'istanza (modello **allegato 1**), sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il concorrente attesti e/o allegghi:

- a) valore dei premi complessivamente intermediati, nel triennio 2015-2016-2017, con Enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, relativi a servizi assicurativi per un importo triennale complessivo pari almeno ad € 1.800.000,00;

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 il requisito di cui al punto a) potrà essere frazionabili fra le

imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, fermo restando, **a pena di esclusione**, l'obbligo che l'impresa mandataria possieda i requisiti nella misura minima del 60% (sessanta per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento);

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili - i requisiti di capacità economico – finanziaria sono sommati con riferimento alle sole imprese consorziate individuate quale esecutrici del servizio.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 86 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 per cui se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico – finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, commi 6 del D. Lgs. n. 50/2016).

Da dimostrare mediante dichiarazione, contenuta all'interno dell'istanza (modello allegato 1), sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a pena di esclusione, attestanti i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici:

- a) possesso di polizza RC professionale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.lgs. 209/2005 per un massimale non inferiore all'importo di € 5.000.000,00;*
- b) elenco dei principali servizi, di cui alla precedente lett. a) del punto 3.3) svolti con regolare mandato, nel triennio 2015 - 2016 – 2017, in almeno n. 10 Pubbliche Amministrazioni di cui almeno n. 1 Unione dei Comuni, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, indicando, committente, tipologia di servizio, durata e relativi importi annui;*
- c) dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;*
- d) dichiarazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;*

Si precisa che al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta, qualora non già allegata alla documentazione di gara, l'esibizione della documentazione probatoria delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, i requisiti di capacità economica - finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del "Termine di presentazione delle offerte".

4. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Poiché la Stazione Appaltante dovrà procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente gara tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS).

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul sito www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, dovrà indicare il CIG corrispondente ed inserire i dati richiesti. Il sistema rilascerà un

“PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla gara regolata dal presente disciplinare concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE”, non comportano di per sé l’esclusione dalla presente procedura, a condizione che la concorrente proceda a registrarsi e a trasmettere il “PASSOE” nel termine fissato dalla Stazione Appaltante.

Si ricorda che gli adempimenti relativi al PASSOE sussistono, in caso di avvalimento, anche in riferimento all’impresa ausiliaria: L’impresa ausiliaria deve generare il PASSOE.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico, finanziaria, tecnico e professionale.

L’operatore che vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare al Comune di Mesola, in sede di gara l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art 80 c.12 D.lgs. 50/2016 (iscrizione all’osservatorio per false dichiarazioni) nei confronti dei sottoscrittori, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia.

L’istituto in questione è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 cui espressamente si rimanda. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni e il contratto specificatamente indicate al comma 1 del sopracitato art. 89.

Si richiama l’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la precisazione che, a pena di esclusione:

- È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può a sua volta avvalersi su altro soggetto (comma 6 art. 89 D.lgs. 50/2016);
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti richiesti (art. 89 comma 7 D.lgs. 50/2016);
- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati art. 89 comma 8 D.lgs. 50/2016).

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

6. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il modello di domanda di partecipazione, così come tutti gli altri atti relativi alla gara, predisposti dalla Stazione Appaltante, sono depositati presso il Servizio Economico Finanziario del Comune di Mesola, viale Roma, 2 – 44026 MESOLA (FE) - Tel. 0533/993719-993722-993736 – fax 0533/993662. I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet www.comune.mesola.fe.it alla voce “Bandi di gara”. In caso di difficoltà i documenti possono

essere ritirati, previo accordo e pagamento del costo copia, anche presso il suddetto Servizio Economico Finanziario tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in orario 9:30 – 12:00 (escluso festivi). Non si effettuano spedizioni via fax.

E' vietato modificare il testo delle dichiarazioni e dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. Qualora ritenuto necessario, è possibile integrare i modelli con ulteriori dichiarazioni e/o documentazione, purché per tali integrazioni sia facilmente identificabile a cosa fanno riferimento attraverso l'apposizione di inequivocabili richiami.

7. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA

A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, al seguente indirizzo:

COMUNE DI MESOLA – Viale Roma n. 2 - 44026 MESOLA (FE)

entro il termine perentorio di:

LUNEDI' 29 OTTOBRE 2018 entro le ore 12:00

Punto di contatto:

COMUNE DI MESOLA – Ufficio Ragioneria – Telefono 0533/993719

Indirizzo PEC: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it

Rimane ad esclusivo carico del mittente il rischio del mancato recapito del plico entro il termine indicato. A tale proposito si precisa che farà fede la data di ricezione all'Ufficio Protocollo e non la data di spedizione.

L'invio del plico suddetto dovrà essere effettuato a mezzo del servizio postale con raccomandata o postacelere oppure a mano dall'interessato oppure mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 .00 alle 13.00 (tranne l'ultimo giorno per il quale è prevista la consegna entro le ore 12.00).

Il plico predetto dovrà (a pena di esclusione) essere chiuso, sigillato con modalità tali da garantire l'integrità e la segretezza del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura.

Dovrà inoltre, all'esterno del frontespizio, riportare:

- ❖ **ragione sociale e indirizzo della Ditta concorrente** (in caso di raggruppamenti, di tutte le imprese raggruppate)
- ❖ **la seguente dicitura:** “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MESOLA”.

Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana, pena l'esclusione.

Qualora il concorrente partecipi in Raggruppamenti di Imprese/Avvalimento il plico di cui sopra dovrà riportare, come mittente, l'indicazione anche delle mandanti/ausiliari.

L'invio dei plichi deve essere effettuato attraverso la trasmissione della documentazione richiesta in formato cartaceo; la PEC potrà essere utilizzata unicamente per richieste di chiarimenti e per la verifica dei requisiti.

OGNI PLICO, a pena di esclusione, dovrà pervenire integro e contenere al suo interno le seguenti buste, ciascuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con indicato all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

- ❖ **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** riportante la ragione sociale dell'operatore economico o dell'impresa mandataria/delegataria;

- ❖ **“BUSTA B - OFFERTA TECNICA”** riportante la ragione sociale dell’operatore economico o dell’impresa mandataria/delegataria;
- ❖ **“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”** riportante la ragione sociale dell’operatore economico o dell’impresa mandataria/delegataria.

8. DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà recare, oltre alla denominazione della Ditta o Ragione Sociale, sul frontespizio esterno, la dicitura **"A - Documentazione Amministrativa"**

Dovrà contenere la seguente documentazione, fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta “B” e nella busta “C”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA con annessa Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, redatta secondo i modelli **allegati n. 1, 2 e 3**, allegati al presente disciplinare di gara, in lingua italiana ed in regola con le vigenti norme sul bollo, indicante che l’impresa partecipa in forma singola ovvero in forma di costituita/constituenda ATI ed attestante, a pena di esclusione, tutto quanto previsto al precedente Art. 3.

L’istanza, con annessa dichiarazione sostitutiva, dovrà essere datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dovrà essere attestato:

1) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:

- a. il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale;
- b. i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo;
- c. i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita semplice;
- d. I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi;
- e. i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo compresi i componenti del collegio sindacale e degli organismi di vigilanza ex L. 231/2001.

e.1. (eventuale) incorporazione e fusione delle società nel corso dell’anno antecedente alla data della lettera di invito alla gara

f) (eventuale) i soggetti che nell’anno antecedente alla data di invio della lettera di invito alla gara rivestivano una delle seguenti cariche o qualifiche: titolare (per le imprese individuali, soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzi);

2. che l’impresa non si trova in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R.

23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4.03.2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. che a carico dell'impresa, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono (ai sensi dell'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

4. che l'impresa non ha commesso (ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5. che l'impresa non incorre in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare dichiara:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, let. e), del D.Lgs. 50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) di non aver presentato, in qualità di operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990 (l'esclusione ha durata di un anno a decorrere dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Oppure:

- k) che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
 - l) di non essere stato vittima o di essere stato vittima ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria o di essere stato vittima e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara o di essere stato vittima e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981 giudiziaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo prevista dall'art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al concorrente, in situazioni di controllo e ne indica la denominazione dei soggetti, la ragione sociale, la sede, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - n) che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della L. 383/2001 oppure che l'impresa se ne è avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - o) *(per tutti i soggetti di cui al punto 1, compresi quelli cessati dalla carica entro l'anno precedente)* di non avere subito sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18, oppure di avere subito sentenze di condanna o decreti penali di condanna con relativo esito;
 - p) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante né errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale accertati con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
6. dichiara di il numero di posizioni INPS, INAIL e che tipo di C.C.N.L. del personale dipendente viene applicato, il Numero addetti al servizio *(riferito al numero dell'organico medio annuo)* e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;

7. dichiara che il valore dei premi complessivamente intermediati nel triennio 2015-2016-2017, con Enti Pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, relativi a servizi assicurativi, deve essere per un importo triennale complessivo pari ad almeno ad €. 1.800.000,00 al lordo delle imposte e delle commissioni;
8. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del servizio, la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro prevista dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, valida per tutta la durata dell'appalto e di presentarla in sede di stipulazione del contratto o - in ogni caso di trasmetterla alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio;
9. dichiara di aver svolto i servizi di cui al punto 3.4 lett. b) del presente Disciplinare, con regolare mandato, nel triennio 2015-2016-2017 in almeno 10 Pubbliche Amministrazioni di cui almeno n. 1 Unione dei Comuni, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, indicando committente, tipologia di servizio, durata e relativi importi annui;
10. dichiara l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
11. dichiara la parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
12. dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese, per l'attività corrispondente a quella oggetto di gara, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura recante l'indicazione dell'oggetto dell'attività del concorrente che deve risultare coerente con le prestazioni che il medesimo intende eseguire, partecipando alla gara;
13. dichiara di essere iscritto al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione "B – broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
14. dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 (art. 17 comma 1, lettera a) "valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28" che, in caso di aggiudicazione sarà prodotto all'Amministrazione appaltante;
15. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
16. di applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nel luogo in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, nonché di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;
17. di obbligarsi a rispettare nell'espletamento del servizio gli adempimenti in materia di sicurezza e di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori;
18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad espletare il servizio a regola d'arte e con professionalità, applicando tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e le eventuali migliori condizioni proposte nell'offerta, allo scopo di raggiungere il massimo livello qualitativo possibile;
19. di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di iniziare il servizio anche in pendenza di stipula del contratto;
20. ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, indica il domicilio elettivo, il numero di fax, indirizzo e-mail e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata 2017 autorizzando espressamente la stazione appaltante ad utilizzare la P.E.C. in ordine alle predette comunicazioni *(per i raggruppamenti temporanei di imprese riportare i riferimenti di un'impresa facente parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le suddette comunicazioni).*

21. di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Nuovo Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati contenuti nella presente sono richiesti e raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara di cui all'oggetto;

I soggetti di cui al punto 1 (ad eccezione del firmatario dell'istanza di ammissione) devono presentare la dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - utilizzando il modulo allegato 2 al presente disciplinare di gara;

I soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla data di presentazione dell'offerta devono presentare la dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - utilizzando il modulo allegato 3 al presente bando di gara.

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti cessati di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 18.04.2006 n. 50, il firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, deve presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

*Qualora i soggetti cessati fossero irreperibili ed il firmatario dell'istanza fosse a conoscenza della loro situazione, non è necessario presentare l'**allegato 3**, bensì il firmatario dell'istanza compila il punto p) dell'istanza **allegato n. 1**.*

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) e) ed f), da costituirsi o già costituito la predetta dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le imprese componenti il raggruppamento o consorzio.

In caso di consorzio tra società cooperative, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 la predetta dichiarazione dovrà essere presentata oltre che dal consorzio medesimo anche dall'impresa consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere e che eseguirà il servizio in caso di aggiudicazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e le corrispondenti parti del servizio che dovranno essere eseguite da ciascuna impresa.

All'Istanza – Dichiarazione di cui al modello **allegato n. 1** dovranno essere allegati:

⇒ nel caso di Raggruppamento temporaneo cui all'art. 45 comma 2 lett. d) D.lgs. n. 50/2016, già formalmente costituito:

- ❖ mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata da un notaio, in copia conforme all'originale;
- ❖ la procura relativa al mandato premesso conferita al legale rappresentante della medesima mandataria, in copia conforme all'originale;
- ❖ è peraltro ammessa la presentazione di mandato e procura in un unico atto.

⇒ nel caso di Consorzi o GEIE cui all'art. 45 comma 2 lett. e) ed f) D.Lgs. n. 50/2016, già formalmente costituiti:

- ❖ atto costitutivo del Consorzio, in copia conforme all'originale;
- ❖ deliberazione o altro atto dell'organo competente indicante l'impresa con funzioni di capogruppo e le imprese consorziate, qualora non indicato nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante della ditta concorrente, deve essere trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

All'istanza e/o dichiarazioni dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, è consentita la presentazione del Documento di Gara Unico Europea (DGUE), all'atto di presentazione dell'offerta, ai fini dell'attestazione dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

8.2) AVVALIMENTO - in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nella busta "A – Documentazione Amministrativa" **a pena di esclusione** la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 4** al presente Disciplinare);
- b) dichiarazione sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia autentica della procura) dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);
- c) dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto b) dell'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si impegna verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto tutte le risorse necessarie per la realizzazione del servizio di cui è carente il concorrente (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);
- d) dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante o procuratore (vedi precedente punto b) dell'impresa ausiliaria, attestante che la stessa non risulta ausiliaria di altre imprese concorrenti e non partecipa alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 comma b, c, d, e, f, g del D.Lgs. n. 50/2016 (redatta preferibilmente in conformità al modello **allegato n. 5** al presente Disciplinare);
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse e a fornire i requisiti per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

8.3) GARANZIA PROVVISORIA a favore del COMUNE DI MESOLA, per un importo pari ad **euro 530,00** corrispondente al 2% dell'importo presunto dell'appalto a garanzia degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta suddetta e precisamente la mancata sottoscrizione del contratto di affidamento per cause imputabili alla ditta stessa. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

In caso di costituzione del deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiore a quello stabilito nel presente Disciplinare, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Tale cauzione per la ditta aggiudicataria viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere costituita nelle seguenti forme:

- ❖ *da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria (Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER – filiale di Bosco Mesola (FE) – IBAN IT60T0538767272000003200002 con la seguente causale "Garanzia provvisoria appalto del servizio di brokeraggio per conto del COMUNE DI MESOLA" che rilascerà' un certificato di deposito provvisorio in originale;*
- ❖ *da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di apertura dei plichi.*

Nel caso di cauzione a mezzo contanti o titoli di stato dovrà altresì essere presentata oltre alla quietanza attestante il versamento, **pena l'esclusione**, una dichiarazione di un Istituto bancario autorizzato o di un intermediario finanziario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la garanzia definitiva a favore del COMUNE DI MESOLA.

La garanzia, se prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, dovrà avere una validità di almeno 180 giorni dalla data fissata per la scadenza della gara e cioè dal 29.10.2018 (non dalla data di emissione della cauzione Consiglio di Stato, Sez. V, 14/05/2001, n. 2645 – Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/12/2001, n. 6211) e dovrà prevedere espressamente:

- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 C.C.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C.

Dovrà altresì contenere, **pena l'esclusione**, l'impegno del fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la garanzia definitiva, a favore del COMUNE DI MESOLA.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 nel caso in cui gli operatori economici concorrenti siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000 con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

Per poter presentare la garanzia provvisoria nell'importo dimezzato, l'impresa deve allegare copia conforme del certificato di qualità in corso di validità alla data di scadenza del "Termine di presentazione offerte" con riportata dicitura circa il possesso di idoneo requisito di qualità.

La garanzia provvisoria con importo dimezzato dovrà avere il seguente valore: **euro 265,00.**

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 1-2 lett. d), e) e g) del D.lgs. 50/2016 la riduzione del valore della garanzia provvisoria è accordata qualora il possesso della suddetta certificazione del sistema di qualità sia comprovata in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità della "prova scritta" prevista, per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c.

E' necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.

Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato "a distanza" ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale.

Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta. Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

In merito al requisito posto in capo agli intermediari finanziari si ricorda che gli stessi, come sopra prescritto, devono essere non solo iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, ma anche essere autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infatti, il possesso dell'autorizzazione ministeriale è un requisito espressamente posto dall'art. 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di cui all'art. 45 comma 1-2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016 non ancora costituiti:

❖ a garanzia provvisoria dovrà, **pena l'esclusione**, essere intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento o il consorzio (è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e i timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria). (C.d.S. Adunanza Plenaria 4.10.2005 n. 8).

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già formalmente costituiti sarà sufficiente l'intestazione della garanzia a nome della sola impresa designata capogruppo che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di consorzi di cui all'art.45 comma 1-2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere intestata al consorzio costituito.

8.4) IDONEA DICHIARAZIONE, in originale, di almeno 1 (uno) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 con specifico riferimento alla gara di cui al presente Disciplinare, attestanti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto dell'appalto (nel caso di raggruppamento di impresa da parte di ciascuna impresa componente il raggruppamento);

8.5) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC – Essendo l'importo a base di gara inferiore a euro 40.000,00 non è dovuto alcun versamento da parte dell'operatore economico partecipante alla gara, così come indicato nella deliberazione dell'Autorità n.1377 del 21 dicembre 2016.

8.6. STAMPA DEL "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico partecipante alla presente procedura registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la registrazione obbligatoria al sistema e la richiesta di inserimento dei dati all'operatore economico partecipante.

Nel caso in cui il sistema AVCPASS non sia funzionante oppure non sia utilizzabile per la presente procedura, l'adempimento di cui al presente punto non è richiesto e la stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità.

8.7. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO sottoscritto in ogni sua pagina con timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione delle disposizioni in esso contenute.

9. - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

La busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare sul frontespizio esterno, oltre alla denominazione della Ditta o Ragione Sociale, la dicitura "**B - Offerta Tecnica**" e contenere i documenti di cui al punto 9.1) e 9.2) del presente disciplinare di gara.

Progetto di servizio:

9.1) Relazione, non superiore alle 12 cartelle A/4 dattiloscritte su una sola facciata, carattere Time New Roman 12, senza alcun allegato integrativo o esplicativo, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, in caso di Raggruppamenti di imprese da tutte le Società raggruppate, descrittiva, in modo sintetico, del Progetto di servizio, contenente (tra l'altro):

- A. Progetto Risk Management
- B. Modalità di gestione dei sinistri
- C. Tempistica per l'espletamento globale del servizio
- D. Progetti di formazione dedicati al personale del Comune
- E. Servizi aggiuntivi offerti

Per una più agevole comprensione e valutazione del progetto, si prega di effettuare una distinzione in sotto paragrafi della trattazione dei singoli punti (A, B, C, D, E).

9.2) Dichiarazione, rilasciata utilizzando il **Modello "A"**, redatto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Società concorrente, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, **contenente**:

- a) **Indicazione delle risorse umane**, cioè, numero, nominativo, titolo di studio, ambito di intervento di cui sono concretamente responsabili, dei dipendenti della Società destinati alla gestione del Comune di Mesola e l'indicazione di una eventuale struttura organizzativa dedicata espressamente agli Enti Pubblici;
- b) **Numero dei soggetti della Società** iscritti all'albo Broker alla data del 31.12.2017;
- c) **Indicazione del Broker Responsabile del Servizio e del suo sostituto**;
- d) **dichiarazione che nella società è presente/non è presente una struttura dedicata agli Enti Pubblici**;
- e) **Descrizione dei supporti informatici** utilizzati e utilizzabili dal Comune di Mesola per l'esecuzione del servizio.

*In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) e f), non ancora costituito, la predetta relazione di cui al punto 9.1) e la dichiarazione di cui al punto 9.2) dovranno, **pena l'esclusione**, essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento o consorzio. Se l'offerta è presentata da imprese temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari già costituiti, essa dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa mandataria.*

In caso di consorzio tra società cooperative, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 la predetta dichiarazione dovrà essere presentata oltre che dal consorzio medesimo anche dall'impresa consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere e che eseguirà il servizio in caso di aggiudicazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio e le corrispondenti parti del servizio che dovranno essere eseguite da ciascuna impresa.

Ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016, ogni impresa partecipante alla presente gara dovrà indicare per iscritto se ci sono parti della propria offerta tecnico - qualitativa che non devono essere rese accessibili alle altre Imprese partecipanti, perchè rappresentano segreti tecnici o commerciali, motivandone la richiesta. Tale eventuale richiesta e la sua motivazione vanno indicate in un foglio a parte da inserire nella busta contenente l'offerta tecnica.

10. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

L'offerta economica, redatta sul **Modello "B"** "redatto dalla Stazione Appaltante, sul quale deve essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00, deve contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, della percentuale delle provvigioni richieste dalla Società concorrente che saranno calcolate sui premi imponibili.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei d'impresa, etc.) dovrà essere sottoscritta dai Titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio/GEIE etc.

L'offerta sarà vincolante per minimo 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato alla società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai sotto specificati elementi di valutazione e avrà ottenuto il punteggio totale più alto rispetto al punteggio massimo di 100:

OFFERTA TECNICA, max 80 punti, attribuiti al progetto tecnico dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di seguito riportati:

PROGETTO DI SERVIZIO	Massimo punti 80
A. Progetto Risk Management	Punti 30
B. Modalità di gestione dei sinistri	Punti 20
C. Tempistica per l'espletamento globale del servizio	Punti 10
D. Progetti di formazione dedicati al personale del Comune	Punti 15
E. Servizi aggiuntivi offerti	Punti 5
NOTA BENE: In caso di raggruppamenti di imprese, nella relazione devono essere precisate le parti del servizio che saranno eseguite singolarmente tenendo presente la ripartizione percentuale dichiarata nella dichiarazione unica e verrà valutato il progetto (relazione) presentato dal raggruppamento; la relazione deve essere sottoscritta da tutte le Società del raggruppamento. Il Progetto di servizio dovrà essere contenuto al massimo in 12 pagine formato A4 senza alcun allegato integrativo o esplicativo (solo fronte, carattere Times New Roman 12)	

Il punteggio per gli elementi sopra indicati sarà attribuito come segue:

A) **Progetto Risk Management** (max punti 30) Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'eshaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei metodi per

l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l'impresa intende adottare.

L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

A.1	Definizione del contesto	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
A.2	Identificazione dei rischi	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
A.3	Analisi del rischio	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
A.4	Valutazione dei rischi	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
A.5	Controllo dei rischi	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
A.6	Stima copertura assicurativa	Max punti 5 Verranno attribuiti secondo la

		valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 5, buono punti 3, sufficiente punti 2, insufficiente punti 0)
--	--	---

B) Modalità di gestione dei sinistri (max punti 20), deve evidenziare l'attività posta in essere a favore dell'Ente con indicazione delle caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi.

L'attribuzione del punteggio sarà attribuita privilegiando le attività a maggior contenuto tecnologico o informatico, secondo i seguenti sottocriteri:

B.1	Modalità operative di gestione dei sinistri attivi e passivi che coinvolgono l'Ente.	Max punti 10 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)
B.2	Frequenza e modalità di rendicontazione/analisi periodica dello stato dei sinistri aperti	Max punti 10 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)

La valutazione delle proposte di cui ai punti A) e B) verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo criteri di discrezionalità tecnica, tenendo conto della qualità e delle attualità delle soluzioni proposte, della rispondenza dell'analisi al contesto operativo ed organizzativo del Comune, alle soluzioni adottabili per il conseguimento di economie di spesa.

C) Tempistica per l'espletamento globale del servizio (max punti 10 (Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 10, buono punti 8, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0))

Sara oggetto di valutazione la proposta di tempistica oggettivamente attuabile in relazione all'espletamento del servizio offerto, che non sia già stata contemplata nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B).

D) Progetti di formazione dedicati al personale del Comune (max 15 punti)

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto criteri di valutazione:

D.1	Caratteristiche e modalità di erogazione delle attività di formazione e accrescimento professionale rivolta al personale dell'Ente (ciclicità, gratuità, rilascio di attestati e altri materiali).	Max punti 15 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 15, buono punti 10, sufficiente punti 6, insufficiente punti 0)
-----	--	---

E) Servizi aggiuntivi offerti (max punti 5):

Saranno oggetto di valutazione gli ulteriori servizi offerti senza costi, non contemplati nel progetto di servizio di cui ai punti A) e B), purché attinenti al servizio da espletare.

E.1	Indicazione dei servizi accessori e complementari al servizio oggetto di appalto, che l'impresa partecipante intende mettere a disposizione dell'Ente, loro modalità di applicazione e tempistica di esecuzione.	Max punti 3 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 3, buono punti 2, sufficiente punti 1, insufficiente punti 0)
B.2	Modalità di raccordo operativo con gli uffici dell'Ente, collegamenti strumentali e numero degli accessi minimi annui presso gli uffici della stazione appaltante.	Max punti 2 Verranno attribuiti secondo la valutazione espressa dalla Commissione di gara così ripartiti: (ottimo punti 2, buono punti 2, sufficiente punti 0,5, insufficiente punti 0)

Qualora la Commissione dovesse riscontrare all'interno dell'offerta elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente disciplinare, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della valutazione.

OFFERTA ECONOMICA, max 20 punti, attribuiti al progetto tecnico dalla Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri di seguito riportati:

OFFERTA ECONOMICA max punti 20

1) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze diverse dalla RC RCA Pari all'8% Superiore all'8% e fino al 9% Oltre il 9% e fino al 10%	Max punti 15 Punti 15 Punti 10 Punti 5
2) Commissioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RC Auto: Pari al 4% Oltre il 4% e fino al 5% Oltre il 5% e fino al 6%	Max punti 5 Punti 5 Punti 3 Punti 1
NOTA: il broker non potrà chiedere alle compagnie un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara. La provvigione deve essere calcolata sui premi imponibili.	

Non saranno presi in esame elementi di valutazione diversi da quelli precisati al presente articolo.

Si potrà procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta.

Tutti i dati richiesti devono essere riferiti al territorio italiano.

La gara sarà aggiudicata al concorrente il cui punteggio nell'offerta tecnica sommata al punteggio di quella economica avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

12. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, - Comune di Mesola sita in Viale Roma, 2 – 44026 – Mesola (FE) **il giorno 30/10/2018 alle ore 9:00** secondo il seguente programma di massima.

12.1 Prima fase.

La commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti.

La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione di cui trattasi.

Dopodiché, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all'art. 11 del presente disciplinare di gara.

Al fine di velocizzare la tempistica della gara, nel caso in cui il sistema AVCPASS non consenta alla Centrale Unica di Committenza la verifica dei requisiti o alla/e Ditta/e di inserire la documentazione probatoria, si invita/no la/e ditta/e concorrente/i a presentare la documentazione suddetta già a corredo della domanda di ammissione alla gara.

12.2 Seconda fase:

Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate all'art. 11, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche

12.3 Terza fase:

Conclusa la precedente fase la Commissione procederà:

- alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte Tecniche;
- all'apertura delle "**BUSTE C - OFFERTA ECONOMICA**", per i soli concorrenti che avranno **presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara**. Seguirà quindi l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate all'art. 11 del presente Disciplinare.

Conseguenzialmente la Commissione Giudicatrice darà luogo alla predisposizione della graduatoria provvisoria.

Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla gara sia cospicuo le fasi n. 2 e n. 3 potranno essere rinviate a giorni successivi, naturalmente la stazione appaltante comunicherà agli operatori economici ammessi le date delle successive sedute della commissione con un anticipo di due giorni a mezzo pubblicazione di un avviso sul sito del Comune.

Dopo aver concluso le operazioni di gara, la Commissione Giudicatrice procede a predisporre e dichiarare la **proposta di aggiudicazione** dell'appalto in oggetto.

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è **sottoposta ad approvazione** da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine della sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

13. DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Tali plichi non verranno aperti.

2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto né è ammessa la presentazione di offerta sostitutiva o aggiuntiva a quella presentata.

3. Non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte del servizio oggetto del presente appalto.

4. L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, non anomala ai sensi di legge e ritenuta congrua per la Stazione appaltante.

5. Le cause di esclusione dalla gara d'appalto sono quelle previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dalla Determinazione Avcp n. 4/2012, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice (D.lgs. 50/2016) e dal Regolamento (D.P.R. 207/10 per quanto applicabile) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

6. **SOCCORSO ISTRUTTORIO** – Fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di esclusione dalla gara previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85, con esclusione

di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo verrà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di esonero o di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata la specifica norma che autorizza il predetto trattamento fiscale.

8. I modelli allegati sono predisposti al fine di semplificare la redazione delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e per una più facile e corretta compilazione dell'offerta. Nel caso emergessero incongruenze tra quanto in essi riportato e quanto stabilito nel bando di gara e/o disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel disciplinare di gara. Gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto e l'integrità degli elementi richiesti, a pena di esclusione.

9. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (al numero e/o indirizzo indicato/i nell'Istanza - Dichiarazione – Allegato 1) o, eventualmente, il "fax", qualora la PEC non sia funzionante e occorra assicurare il rispetto dei termini, per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ai soggetti e nei termini previsti dalla citata disposizione. In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa o di consorzi ordinari non già formalmente costituiti, ogni comunicazione inerente al presente appalto verrà inoltrata all'impresa designata quale capogruppo.

10. Le risultanze della gara saranno pubblicate sul sito web del Comune di Mesola.

11. La Stazione appaltante sino alla formale determinazione di aggiudicazione dell'appalto si riserva la facoltà di annullare a proprio insindacabile giudizio la gara di cui all'oggetto o di non aggiudicare la gara nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio. Si riserva la facoltà di applicare l'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

12. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale elencate nell'allegato X.

13. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara, di sospendere la seduta di gara o di aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo (fatta eccezione per quella di valutazione delle offerte economiche) dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano far valere alcuna pretesa al riguardo.

14. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato.

15. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento saranno interpellati i soggetti collocati in graduatoria. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha presentato la migliore offerta escluso l'aggiudicatario originario fino al quinto migliore offerente in sede di gara. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

16. Entro 60 gg. dall'aggiudicazione ex art. 216 c. 11 D.lgs. 50/2016 l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante (DM 02/12/2016) le spese sostenute per la pubblicazione del bando sulla GURI presuntivamente di circa **€ 500,00 oltre IVA** di legge.

14. AGGIUDICAZIONE

La presentazione dell'offerta vincolerà l'impresa a decorrere dalla data di scadenza della gara per 180 gg., mentre l'Ente appaltante risulta obbligato solo con l'aggiudicazione. L'aggiudicazione verrà effettuata dalla stazione appaltante previa verifica delle verifiche delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare.

Le dichiarazioni rese in gara in merito al possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare saranno verificate in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi determineranno l'annullamento della proposta di aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di false dichiarazioni oltre che alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso, si procederà alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste e per l'inserimento nel Casellario Informatico per falsa dichiarazione con la conseguente esclusione della Ditta da tutte le gare pubbliche fino ad un anno.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, la mancata presentazione di copia della polizza RCT e della comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ed attivi, su cui l'impresa intende ricevere i pagamenti nonché, allo stesso tempo, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, commi 1 e 7, L. 136/2010 e s.m.i. – Piano straordinario contro le mafie) comporteranno altresì la decadenza dall'aggiudicazione definitiva.

Nei casi suddetti l'Ente appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria. Entro i termini di validità dell'offerta economica, pari a 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto di appalto. Nel caso in cui l'Ente appaltante dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

L'avvio del servizio potrà aversi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, divenuta efficace l'aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva, presentazione di copia della polizza RCT e della comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato entro 60 (sessanta giorni) dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 32 comma 10

del D.lgs. n. 50/2016. Le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipula del contratto la Ditta dovrà accettare per iscritto le clausole contenute nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'oneri, riconducibili alle tipologie di cui all'art. 1341 e 1342 C.C.

La stipula del contratto si intende condizionata all'acquisizione delle "informazioni antimafia" previste dal D. Lgs. 6.9.2011, n. 159.

Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32 e 76 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.

L'eventuale esecuzione del contratto in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto non si applica ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' ammesso il subappalto nel limite del 30 % dell'importo complessivo dell'appalto ex art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016. La dichiarazione del subappalto deve contenere l'indicazione delle prestazioni che si intendono subappaltare, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.

Il subappalto è consentito alle condizioni indicate dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 46 Capitolato Speciale d'Oneri ed è subordinato, pena la sua non ammissibilità, alle seguenti condizioni:

- ❖ indicazione all'atto dell'offerta delle parti del servizio che la ditta intende subappaltare;
- ❖ impegno in caso di aggiudicazione a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio;
- ❖ trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 della L. n. 6.09.2011 n. 159;
- ❖ l'apposizione sul contratto di subappalto della clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nonché l'indicazione del c/c dedicato su cui verranno effettuati i pagamenti al subappaltatore.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al testo integrale del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative al presente Disciplinare di gara. La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.

I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall'articolo 204 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: **Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna** – Via d'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e comunque nel termine stabilito dall'art. 120 comma del D.lgs. 104/2010

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Mesola, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Comune di Mesola garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Per il Comune di Mesola il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è la società Delta Web S.p.A.

Finalità del trattamento

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
 - il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
 - il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
- In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Amministrazione, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Mesola per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto

stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Il Broker dovrà pertanto utilizzare tutte le informazioni e i dati acquisiti per quanto strettamente pertinente e necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il Comune.

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione

Il Comune di Mesola dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'Interessato

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:

- diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, Art. 21 Reg. 679/2016/UE

Diritto di presentare reclamo

Diritto di presentare reclamo

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Tonino Tiengo